

Avv. Anna Losurdo\*  
70122 Bari, Via Dante Alighieri, 87  
tel e fax 0805230654  
LRSNNA61M47A662O  
avvannalosurdo@legalmail.it

Commissione Giustizia Camera dei deputati

C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori (Riforma ordinamento forense)

\*\_\*\_\*\_\*

Tutti i rapporti ISTAT e CENSIS sullo stato dell'Avvocatura testimoniano la permanenza di ostacoli alla piena attuazione delle pari opportunità nell'esercizio della professione.

I **Comitati per le pari opportunità** (CPO) costituiti presso ogni consiglio dell'ordine (*rectius*, presso ogni ordine) in virtù della previsione dell'art. 25, comma 4 della Legge 247/2012, hanno la funzione, enunciata nel regolamento approvato dal CNF, di:

promuovere le pari opportunità nell'accesso, nella formazione, nella qualificazione e qualificazione professionale;

- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori, sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;

- sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione dei principi in materia e delle disposizioni rilevanti di cui alla L. 247/2012.

Pertanto, la loro funzione non può essere limitata a quella prevista al punto 4, lettera S del ddl delega, ossia quella meramente consultiva rispetto all'attuazione dell'art.51 della Costituzione.

Invero i CPO devono essere inseriti tra gli organi dell'Ordine circondariale (7.4, lettera S) con: Assemblea degli iscritti, Consiglio, Presidente, Segretario/a, Tesoriere/a, Collegio dei revisori.

Essi devono essere eletti in contemporanea con i COA e devono essere dotati di autonomia finanziaria (come previsto nell'attuale regolamento, con la previsione di uno specifico capitolo di bilancio dell'ordine).

- Già presidente del CPO dell'Ordine degli avvocati di Bari, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Bari e componente del CNF (dal 2015 al 2018)

Queste semplici previsioni normative (primarie e non meramente regolamentari) restituirebbero ai CPO l'autonomia, anche finanziaria, per poter svolgere il proprio ruolo in una condizione non ancillare.

\*\_\*\_\*\_\*

La riduzione della durata del mandato a tre anni (con la previsione del limite di 3 mandati consecutivi) collide con l'affermata esigenza di "maggiore efficienza gestionale" in quanto il lasso temporale inferiore rispetto ai quattro anni attuali non consentirebbe la compiuta realizzazione degli obiettivi della governance da parte del consiglio eletto.

Non è questione di 3x3 invece di 2x4: le elezioni per gli ordini hanno un costo e sia per gli ordini piccoli sia per quelli più numerosi, non sarebbe affatto una buona prassi quella di aumentarne la frequenza.

Incoerente rispetto alla caratteristica affermata nel ddl delega di "approccio inclusivo della disciplina elettorale", la previsione della espressione del "voto di lista", che ci riporta indietro rispetto all'assetto attuale della L.247/2012, come rimodulata a seguito degli arresti giurisprudenziali seguiti ai numerosi ricorsi che sono seguiti alla sua applicazione.

In realtà sarebbe opportuno prevedere l'espressione solo di due preferenze (una per genere, come avviene già per le elezioni di comuni e regioni) proprio per garantire l'affermato approccio inclusivo della disciplina elettorale e anche il voto telematico (a distanza, già previsto da altre categorie professionali) che ridurrebbe i costi delle elezioni e agevolerebbe la partecipazione al voto di un maggior numero di iscritti e iscritte.

Quanto al numero dei mandati, il Congresso forense mai ha espresso la volontà di aumentare il numero dei mandati, previsione peraltro che sarebbe un *unicum* rispetto alla regola generale vigente nel nostro ordinamento che prevede il limite del doppio mandato in tutti gli organi elettivi.

\*\_\*\_\*\_\*

Per il CNF valgono le stesse argomentazioni esposte per i consigli dell'ordine.

Il ddl, peraltro, non prevede alcuna garanzia di alternanza di genere e di espressione territoriale all'interno dei distretti, essendo del tutto insufficiente a garantire la rappresentanza paritaria all'interno del consiglio nazionale la previsione di due componenti, diversi per genere, nei distretti con più di 10.000 iscritti.

Nenache è prevista la creazione della sezione disciplinare e l'elezione da parte degli iscritti e non dei COA, dei componenti della sezione "amministrativa – istituzionale", ovvero, a situazione invariata, dei componenti del Consiglio, che attribuirebbe piena e riconosciuta rappresentanza al CNF, mettendo fine al modello duale di rappresentanza che per decenni ha occupato il dibattito all'interno dell'Avvocatura.

2 dicembre 2025

Avv.ta Anna Losurdo